



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE
STAZIONE UNICA
APPALTANTE
UFFICIO APPALTI SERVIZI
E FORNITURE



Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza
Tel. 0971 668194
donato.delcorso@regione.basilicata.it
ufficio.appalti.servizi.forniture @cert.regione.basilicata.it

Chiarimenti n.2 ai quesiti pervenuti a tutto il 01/03/2024

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA (A.T.E.R.)

SIMOG GARA N. 9482873

1. Domanda n. 1:

Richiesta chiarimenti pervenuta su piattaforma SUA-RB in data 29/12/2023.

1. Si chiede la disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l'appaltatore (Assicuratore Aggiudicatario dell'appalto) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l'inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata:

ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.

2. La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all'inserimento nei Capitolati RC PATRIMONIALE e TUTELA LEGALE della seguente appendice:

APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue: Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un'area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla



REGIONE BASILICATA

presente polizza.

Ai fini della presente appendice, per Area Specifica si intende: (a) la Repubblica di Bielorussia e/o (b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni. Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.

3. Chiediamo, se l'Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all'interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.
4. Per il Lotto INFORTUNI, chiediamo inoltre: Se al momento sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate;
5. Per il lotto KASKO siamo a richiedere: se ci sono differenze di rilievo presenti tra le condizioni in scadenza e quelle ora proposte con riguardo alle garanzie prestate, al limite di indennizzo per veicolo, allo scoperto/franchigia per sinistro. Chilometri registrati a consuntivo in ciascuna delle annualità a cui è riferita la statistica sinistri pubblicata ed in ogni caso almeno per le ultime tre annualità come da schema di seguito riportato:
 - Consuntivo Anno 2022: Km ;
 - Consuntivo Anno 2021: Km ;
 - Consuntivo Anno 2020: Km ;
 - Consuntivo Anno 2019: Km .;
 - Consuntivo Anno 2018: Km .;
6. Per il lotto RC GENERALE, chiediamo La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all'inserimento sul capitolato della clausola sotto-riportata. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE CYBER , ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima Esclusione Cyber Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability. Per Cyber Liability si intende:



REGIONE BASILICATA

- (i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l'uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente;
- (ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell'assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.
- (iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell'assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell'assicurato;
- (iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall'operatività dei siti internet, intranet o extranet dell'assicurato. La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell'attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza.

7. Per tutti i lotti siamo a richiedere premio e assicuratore in corso.

Risposta punto 1

L'esclusione OFAC è stata inserita già inserita nei capitolati relativi ai lotti nn.ri 5-6. Tuttavia l'Ente esprime il proprio consenso all'inserimento della suddetta clausola, in caso di aggiudicazione, nella formulazione di seguito riportata:

ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che espongano gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali (risposta a cura di ATER Potenza).

Risposta al punto 2

L'Ente esprime il proprio consenso all'inserimento della suddetta clausola, in caso di aggiudicazione, nella versione proposta, come formulata nella domanda (risposta a cura di ATER Potenza).

Risposta al punto 3

L'Ente non ha rappresentanze, né interessi commerciali, né società Controllate/Partecipate, né fatturato/vendite, né dipendenti/collaboratori all'interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.

L'attività istituzionale dell'Ente, in virtù della Legge Regionale n. 29/96 è limitata esclusivamente al territorio della Provincia di Potenza (risposta a cura di ATER Potenza).



Risposta al punto 4

Non sono previsti né viaggi, né trasferte di lavoro in Russia Bielorussia ed Ucraina (risposta a cura di ATER Potenza).

Risposta al punto 5

Non vi sono differenze relative alle garanzie richieste, né in ordine alla franchigia. Il limite di indennizzo è stato aumentato da € 30.000,00 ad € 35.000,00.

Di seguito vengono riportati i dati relativi al chilometraggio (risposta a cura di ATER Potenza):

ANNO 2018	KM. 31.163
ANNO 2019	KM. 36.971
ANNO 2020	KM. 21.801
ANNO 2021	KM. 26.711
ANNO 2022	KM. 27.413
ANNO 2023	KM. 27.268

Risposta al punto 6

L'Ente esprime il proprio consenso all'inserimento della suddetta clausola, in caso di aggiudicazione, nella versione proposta, come formulata nella domanda (risposta a cura di ATER Potenza).

Risposta al punto 7

L'attuale assetto assicurativo ed economico delle polizze dell'Azienda attualmente in vigore è il seguente (risposta a cura di ATER Potenza):

POLIZZE	COMPAGNIA ASSICURATRICE	PREMIO ATTUALE
Globale fabbricati	Reale Mutua	€ 99.000,00
Tutela legale	Allianz	€ 2.560,00
Responsabilità civile verso terzi e propri dipendenti	Reale Mutua	€ 4.850,00
Responsabilità civile patrimoniale	Lloyd's sind Arch	€ 12.836,25
Responsabilità civile patrimoniale Tecnici ed Avvocatura		
Kasko dipendenti in missione	Reale Mutua	€ 1.500,00
Infortuni cumulativa	Reale Mutua	€ 6.300,00

2. Domanda n. 2:

Richiesta chiarimenti pervenuta su piattaforma SUA-RB in data 09/01/2024.

In relazione alla dichiarazione di assenza sinistri per i lotti n. 2-3-4-5-6, Vi chiediamo volerci comunicare il periodo di competenza.

Risposta:

Il periodo di riferimento è marzo 2020-dicembre 2023 (risposta a cura di ATER Potenza).



3. Domanda n. 3:

Richiesta chiarimenti pervenuta su piattaforma SUA-RB in data 12/02/2024.

Con riferimento al lotto n. 5 Kasko dipendenti in missione, Vi chiediamo volerci comunicare se la differenza tra l'importo a base d'asta annuo lordo di Euro 6.000,00 e l'importo del premio annuo lordo attualmente pagato di Euro 1.500,00 sia dovuta all'aumento del limite di indennizzo da Euro 30.000,00 ad Euro 35.000,00 o, nel caso contrario, volerci indicare le ulteriori e/o eventuali motivazioni qualora esistenti.

Risposta:

L'importo a base d'asta, quantificato in € 6.000,00 è dovuto all'aumento del limite di indennizzo (risposta a cura di ATER Potenza).

4. Domanda n.4:

Richiesta chiarimenti pervenuta su piattaforma SUA-RB in data 22/02/2024.

Si richiede se nella gestione delle polizze sia presente un Broker ed eventualmente quali siano le provvigioni riconosciute sui contratti.

Risposta:

Non c'è alcuna intermediazione broker nella gestione dei contratti indennizzo (risposta a cura di ATER Potenza).

5. Domanda n.5:

Richiesta chiarimenti pervenuta su piattaforma SUA-RB in data 28/02/2024.

In relazione al lotto n. 3 RCT/O in oggetto, Vi chiediamo la possibilità di inserire le seguenti clausole:
"Esclusione Rischio Pandemico: In caso di pandemia o epidemia (compreso Covid 19) sono esclusi tutti i danni derivanti direttamente o indirettamente da malattia infettiva e/o contagiosa".

Risposta:

L'Ente esprime il proprio consenso all'inserimento della suddetta clausola, in caso di aggiudicazione, nella versione proposta, come formulata nella domanda indennizzo (risposta a cura di ATER Potenza).

6. Domanda n.6:

Richiesta chiarimenti pervenuta su piattaforma SUA-RB in data 28/02/2024.

"Esclusione Cyber: ad integrazione di quanto disciplinato, si intende operante la seguente esclusione:
DEFINIZIONI Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico.

Incidente Cyber:

qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi Sistema Informatico. Qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un Sistema Informatico. Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema Informatico.



Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema Informatico.

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i Dati informatici ma non i Dati informatici stessi.

Esclusione Cyber Risk

Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi Dato Informatico (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del Dato Informatico (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

Atto Cyber (->definizione) e Incidente Cyber (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi e, nell'ambito del sottolimito previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber (->definizioni).

Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Risposta:

L'esclusione Cyber è stata inserita già inserita nel capitolato relativo al lotto n. 3. Tuttavia l'Ente esprime il proprio consenso all'inserimento della suddetta clausola, in caso di aggiudicazione, nella formulazione riportata nella domanda.

7. Domanda n.7:

Richiesta chiarimenti pervenuta su piattaforma SUA-RB in data 29/02/2024.

Con riferimento al lotto n. 1 Globale fabbricati, Vi chiediamo volerci fornire i seguenti chiarimenti:

7.1 Si chiede di trasmettere situazione sinistri ultimi tre anni, in formato excel, relativa ai beni per i quali si chiede copertura assicurativa completa del valore a riserva, descrizione della garanzia colpita e franchigia applicata per ogni danno gestito;

7.2 Si chiede se la proroga obbligatoria per la Compagnia sia dovuta anche in caso di recesso anticipato (per sinistro o annuo) o solamente alla scadenza naturale;

7.3 Si chiede conferma della possibilità di fare solo modifiche migliorative come da scheda di offerta tecnica;

7.4 Si chiede di confermare che il limite in cifra fissa previsto per la garanzia TERREMOTO sia in aggregato per tutte le ubicazioni/fabbricati assicurati;

7.5 Si chiede di confermare che il limite in cifra fissa previsto per la garanzia INONDAZIONI ALLUVIONE ED ALLAGAMENTI sia in aggregato per tutte le ubicazioni/fabbricati assicurati;



REGIONE BASILICATA

7.6 Si chiede di confermare che il limite in cifra fissa previsto per la garanzia atmosferici sia in aggregato per tutte le ubicazioni/fabbricati assicurati;

7.7 Si chiede di indicare la M.U.R.;

7.8 Si chiede se il contratto in corso prevede la copertura delle garanzie catastrofali (terremoto inondazioni alluvioni e allagamenti) e con quali limiti e franchigie;

7.9 Si chiede di confermare che nel novero dei beni assicurati non siano presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi;

7.10 Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: ferrovie, binari, rotaie, gallerie, moli ponti, strade ferrate, bacini artificiali e non , dighe e condotte, scavi, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere;

7.11 Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: alberi, boschi, coltivazioni, piante, animali in genere e il terreno su cui sorge l'attività dichiarata in polizza;

7.12 Si chiede conferma della disponibilità ad integrare il testo proposto mediante inserimento della clausola Sanction Clause ed esclusione territoriale di seguito riepilogata, eventualmente in sostituzione di quella già presente:

“MISURE RESTRITTIVE SANZIONI INTERNAZIONALI

Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

Con riferimento a tutte le garanzie, salvo quanto specificamente previsto per le eventuali garanzie di Responsabilità Civile, resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

- i derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (le Acque), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;
- ii sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
- iii derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio”

Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, ove previste, le stesse non comprendono il rischio e quindi Generali Italia non è tenuta a indennizzare l'Assicurato per qualsivoglia perdita, danno o responsabilità: derivante da una pronuncia giurisdizionale o un lodo, ovvero per pagamenti disposti a titolo di rimborso di spese legali ovvero ai fini di una transazione giudiziale, qualora la relativa azione legale sia stata intentata



REGIONE BASILICATA

davanti a una autorità giudiziale o arbitrale di un Paese che opera secondo le leggi di uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce, o qualsiasi ordine, adottato ovunque nel mondo, che dia esecuzione in tutto o in parte alla pronuncia, al lodo o al pagamento;

sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennità da parte dell'Assicuratore andrà a beneficio del governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori;

in relazione a qualsiasi transazione giudiziale o stragiudiziale pattuita o perfezionata prima di qualsiasi azione legale intentata da o a beneficio di soggetti o entità che abbiano la propria sede o residenza in uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce. Il termine entità comprende qualsiasi società capogruppo, partecipata o collegata posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, nonché persone fisiche o giuridiche che abbiano la propria sede o residenza in uno o più dei predetti Paesi o Territori.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHI.

7.13 Si chiede conferma della disponibilità ad integrare il testo proposto mediante inserimento della clausola Esclusioni malattie pandemiche di seguito riportata, eventualmente in sostituzione di quella già presente:

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per Malattia pandemica o epidemica. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

7.14 Si chiede conferma della disponibilità ad integrare il testo proposto mediante inserimento clausola Esclusione Cyber Risk di seguito riportata, eventualmente in sostituzione di quella già presente: "Esclusione Cyber risk Multiramo

DEFINIZIONI Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo



REGIONE BASILICATA

e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico.

Incidente Cyber:

Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi Sistema Informatico qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un Sistema Informatico.

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema Informatico. **Malware o simili:** qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema Informatico.

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i Dati informatici ma non i Dati informatici stessi.

Esclusione Cyber Risk

Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi Dato Informatico (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del Dato Informatico (->definizione) stesso, direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

Atto Cyber (->definizione) e **Incidente Cyber** (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto anche se presenti nel contratto si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: Relativamente alle sezioni (se presenti) Incendio, Furto, Danni da interruzione: la perdita fisica o il danno alla proprietà;

qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà, causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber costituiscono causa indiretta o concorrente del danno.

Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato informatico:

non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un Atto Cyber (definizione) e/o un Incidente Cyber (definizione);

è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber (definizione) e/o un Incidente Cyber (definizione) sono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l'importo relativo al valore dei Dati informatici; ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia Supporto di Dati e Dati e relativi limiti e franchigie.

Relativamente alla sezione (se presente) di Responsabilità civile:

i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi, e, nell'ambito del sottolimito previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber (definizioni).

Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che



deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

RISPOSTE

7.1 I dati sono riportati nella documentazione di gara.

7.2 La proroga obbligatoria è dovuta sia nel caso di recesso anticipato (per sinistro o annuo) che di scadenza naturale.

7.3 Si conferma la possibilità di apportare solo modifiche migliorative, come da scheda di offerta tecnica.

7.4 Il limite di indennizzo è quello specificatamente indicato nell'art. 63 del Capitolato Speciale;

7.5 c.s.

7.6 c.s.

7.7 Per quanto di competenza, la M.U.R. è pari al valore complessivo assicurato.

7.8 Il contratto in corso prevede la copertura delle garanzie catastrofali (terremoto inondazioni alluvioni e allagamenti) con i seguenti limiti e franchigie:

Inondazioni, alluvioni, allagamenti	50% delle somme assicurate con un massimo di €.10.000.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo.	€.5.000,00.= per sinistro per singolo fabbricato
Terremoto	50% delle somme assicurate per singolo fabbricato con un massimo di €.50.000.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo.	3% del valore di ricostruzione del singolo fabbricato con un massimo di €.50.000,00.=

7.9 Nel novero dei beni assicurati non sono presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi;

7.10 Ai fini della esclusione di alcuni beni si rinvia espressamente a quanto indicato nella Sezione 1A del Capitolato - voce "Definizioni Fabbricati - , nonché al contenuto dell'art. 83 del precitato Capitolato.

7.11 c.s.



REGIONE BASILICATA

7.12 La clausola relativa alle SANZIONI INTERNAZIONALI è prevista nell'art. 54 del Capitolato. L'ATER, tuttavia, ha già espresso il proprio consenso a modificare il testo nella versione di cui ai "Chiarimenti" già pubblicati.

L'Ente esprime il proprio consenso all'inserimento della clausola relativa alla "ESCLUSIONE TERRITORIALE" nella formulazione proposta.

7.13 L'Ente esprime il proprio consenso all'inserimento della clausola relativa alla "ESCLUSIONE DEL RISCHIO MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE" nella formulazione proposta.

7.14 L'Ente esprime il proprio consenso all'inserimento della clausola relativa alla "ESCLUSIONE CYBER RISK MULTIRAMO" nella formulazione proposta.

N.B. Tutte le risposte sono a cura del referente di ATER Potenza.

Il Responsabile del Procedimento

Arch, Enzo Paolo Petruzzi